



**Bruxelles, 15 gennaio 2018**  
**(OR. en)**

**5333/18**

**PECHE 7**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  |
| Data:          | 12 gennaio 2018   |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | COM(2018) 16 final  |
| Oggetto:       | RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 216/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale, dal regolamento (CE) n. 217/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale e dal regolamento (CE) n. 218/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 16 final.

All.: COM(2018) 16 final



Bruxelles, 12.1.2018  
COM(2018) 16 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 216/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale, dal regolamento (CE) n. 217/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale e dal regolamento (CE) n. 218/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale**

## 1. CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 216/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale<sup>1</sup>, il regolamento (CE) n. 217/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale<sup>2</sup> e il regolamento (CE) n. 218/2009, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale<sup>3</sup> sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 1350/2013, dell'11 dicembre 2013, che modifica taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca<sup>4</sup> al fine di allineare le competenze di esecuzione al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati per tenere conto degli sviluppi economici e tecnici. Tali atti delegati possono modificare:

- gli elenchi delle zone statistiche di pesca o delle loro suddivisioni di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 216/2009 e agli allegati II e III dei regolamenti (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009;
- l'elenco delle specie di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2009 e all'allegato I dei regolamenti (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009;
- le misure, i codici e le definizioni applicati all'attività di pesca, alle attrezzature di pesca, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 217/2009.

A norma dell'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 216/2009 e (CE) n. 218/2009 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 217/2009, la Commissione ha il potere di adottare tali atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione ha l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, vale a dire entro il 10 aprile 2018.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

## 2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 216/2009, (CE) N. 217/2009 E (CE) N. 218/2009

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dai regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009.

---

<sup>1</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

<sup>3</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

<sup>4</sup> GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1.

I regolamenti disciplinano la rilevazione annuale delle statistiche sulle catture nominali da parte di navi che svolgono attività di pesca in sette principali zone di pesca e nelle loro suddivisioni, nonché sull'attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate nell'Atlantico nord-occidentale. I primi dati sono stati raccolti nel 2009 e trasmessi alla Commissione (Eurostat) alla fine di maggio 2010 per il regolamento (CE) n. 217/2009 e alla fine di giugno 2010 per i regolamenti (CE) n. 216/2009 e (CE) n. 218/2009.

Fino al momento della trasmissione della presente relazione, la raccolta di dati a norma dei regolamenti è rimasta stabile e le definizioni internazionali non sono cambiate. La Commissione non ha pertanto ritenuto finora necessario esercitare il potere di adottare atti delegati.

### **3. CONCLUSIONI**

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dai regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per modificare gli elenchi delle specie e delle zone di pesca di cui agli allegati dei summenzionati regolamenti al fine di soddisfare le esigenze degli utenti dei dati nell'ambito della futura politica comune della pesca.